



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
**CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA**  
**POZZALLO**

(C.da Raganzino - ☎0932-953327 ☎0932-953590 - e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)  
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 105/ 2011

**INTERDIZIONE DI UN TRATTO DI SPECCHIO ACQUEO DEL LITORALE DI  
GIURISDIZIONE**

Località: “Santa Maria del Focallo” nel Comune di Ispica – Condotta sottomarina per lo smaltimento delle acque reflue degli insediamenti balneari di S.M. del Focallo nel Comune di Ispica

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

**VISTI:**

- l'Ordinanza n. 13/1994 emanata dal Comandante pro-tempore dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo il 10/08/1994, per istituire il divieto di pesca con reti a traino nella zona di mare ove era stata posizionata una Condotta sottomarina per lo smaltimento delle acque reflue degli insediamenti balneari di S.M. del Focallo nel Comune di Ispica;
- l'Ordinanza n. 23/1994 emanata dal Comandante pro-tempore dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo il 10/10/1994, riguardante la modifica dell'articolo 1 della suddetta Ordinanza n. 13/94;
- il “Regolamento del porto di Pozzallo”, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 100/2010 emanata in data 09.09.2010;
- la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 45/2010 emanata il 08/06/2010;
- il progetto generale originale della suddetta condotta sottomarina redatto il 15/03/1990 dall'Assessorato Territorio ed Ambiente della Provincia Regionale di Ragusa;

**CONSIDERATO:** che a seguito dell'istituzione della nuova area di ancoraggio del porto di Pozzallo, è necessario rivedere l'estensione dello specchio acqueo interdetto a protezione della suddetta condotta sottomarina, per evitare sovrapposizioni di aree e contrasti tra divieti vigenti e zone di sosta delle navi mercantili;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del vigente Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

**ORDINA**

**Art. 1**

*Zona di mare interdetta*

Fermo restando il divieto di pesca con reti a traino nelle zone di mare di cui all'art. 111 del D.P.R. n. 1369/1968 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di proteggere la condotta sottomarina in premessa citata da possibili danneggiamenti derivanti dal getto delle ancore, a far data dalla presente Ordinanza è vietato l'ancoraggio nella zona di mare prospiciente la spiaggia del Comune di Ispica, delimitata dai seguenti punti:

- a) Lat. 36° 43'.65 N – Long. 014° 54'.10 E
- b) Lat. 36° 43'.20 N – Long. 014° 55'.00 E
- c) Lat. 36° 41'.12 N – Long. 014° 53'.55 E
- d) Lat. 36° 42'.12 N – Long. 014° 52'.18 E

## **Art. 2**

### *Disposizioni finali e sanzioni*

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita ai sensi degli artt. 1164, 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto costituisca reato e/o diverso illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando:  
[www.pozzallo.guardiacostiera.it](http://www.pozzallo.guardiacostiera.it), alla voce "Ordinanze";
- e) invio a cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, concessionari demaniali, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 14 novembre 2011



IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Andrea TASSARA

